



## **CONVENZIONE**

### **PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE E/O ORIENTAMENTO**

**(LEGGE. 196/97 – ART.18 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

**E LEGGE REGIONALE 27.01.2012 )**

L' anno duemilatredici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Siena  
- Il \_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
domiciliato ove appresso per la carica, non in proprio ma nella sua qualità di  
\_\_\_\_\_, e come tale legale rappresentante  
\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_,  
codice fiscale e n. \_\_\_\_\_, d'ora in poi denominato “soggetto  
convenzionato”;

- il Prof. Massimo Vedovelli, nato a Roma il giorno 11 aprile 1953, domiciliato ove  
appresso per la carica, non in proprio ma nella sua qualità di Rettore e come tale  
legale rappresentate dell'Università per Stranieri di Siena, con sede legale in Siena,  
Piazza Carlo Rosselli, 27/28, codice fiscale n. 80007610522 d'ora in poi  
denominato “soggetto promotore”,

### **PREMESSO**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del  
mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito

dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Impegno soggetto convenzionato**

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, il soggetto convenzionato, si impegna ad accogliere gli studenti tirocinanti all'interno della propria struttura, su proposta dell'Università per Stranieri di Siena ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge n. 196 del 1997.

### **Art. 2 – Attività di tirocinio**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato da soggetto convenzionato.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;

- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, ecc.) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle Assicurazioni INAIL e per la Responsabilità Civile.

### **Art. 3 – Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste nel progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### **Art. 4 - Assicurazione**

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti Assicurativi (facendo riferimento al numero della Polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore s'impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle Strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanti Sindacali Aziendali copia della convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

**Art. 5 – Durata**

1. La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed avrà durata annuale.
2. La presente convenzione si intende tacitamente rinnovata salvo specifica comunicazione di revoca che deve essere comunicata all’Ente interessato almeno tre mesi prima della scadenza.

Siena,

L'ENTE

Il legale rappresentante

---

Università per Stranieri di Siena

Il Rettore

---